



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF200  
**INFO FISCO**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 7

<b>OGGETTO</b>	<b>LEGGE EUROPEA 2017</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	LEGGE IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE IN G.U.
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>17/11/2017</b>

*Sintesi: con l'approvazione definitiva della "Legge Europea", sono state introdotte delle novità in materia di Iva. Tra i principali interventi, si citano le disposizioni relative:*

- ai rimborsi del credito Iva, con la spettanza di un rimborso forfettario per l'eventuale garanzia richiesta
- alla restituzione dell'Iva non dovuta, in quanto erroneamente addebitata alla controparte
- alle cessioni all'esportazione nei confronti delle PA e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo.

E' stata recentemente approvata in via definitiva la cd. "**legge europea**", finalizzata ad adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale **a quello della UE**, e ciò in relazione sia alle disposizioni nazionali in contrasto con l'appartenenza alla UE (quasi sempre in seguito a apertura di procedure di infrazione), sia in relazione alle disposizioni attuative di norme comunitarie.

Nel proseguo si affrontano le disposizioni più rilevanti, con particolare riferimento alle norme fiscali.

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI IVA (ART. 7)

La legge interviene sulla **disciplina dei rimborsi IVA** (procedura d'infrazione per il mancato rispetto dell'art. 183, par. 1 Dir. 2006/112/CE), come interpretati giurisprudenza comunitaria.

Ambito UE: la **Corte Ue** (sentenza C-107/10) ha sancito l'illegittimità di un **rimborso procrastinato di oltre 3 mesi** rispetto al momento generatore del diritto.

Dal combinato disposto degli artt. 30 e 38-bis Dpr 633/1972 emerge che la previsione di un **periodo non eccedente detti 3 mesi** sarebbe **concesso solo a coloro che**:

- **prestino una cauzione in titoli di Stato o una fideiussione triennale**, a garanzia di un'eventuale restituzione dei rimborsi al Fisco, ove gli stessi risultino indebiti;
- siano **contribuenti c.d. virtuosi** e cioè in possesso di una serie di requisiti, incluso quello dell'anzianità di almeno 5 anni della propria attività.

Secondo la Commissione Ue ciò attiene a categorie di contribuenti troppo ridotte e, comunque, impone obblighi troppo onerosi.



La contestazione mossa all'Italia (in parte calmierata con le modifiche apportate all'art. 38-bis Dpr 633/72 dall'art. 13 D.Lgs. 175/2014) attiene agli **eccessivi rischi finanziari posti a carico dei soggetti passivi in occasione del rimborso Iva**.

Norma interna previgente: il citato **art. 13 D.Lgs. 175/2014** ha modificato nella sua interezza le norme in materia di **rimborsi IVA** prevedendo una **generalizzata esecuzione dei rimborsi senza prestazione** di garanzia o particolari adempimenti, **salvo casi specifici**. Inoltre, per effetto dell'art. 7-quater c. 32 DL 193/2016, è stata elevata da € 15.000 a € **30.000** la soglia dei **rimborsi** eseguibili **senza alcun adempimento**.

I rimborsi di importo superiore alla soglia di € 30.000:

- sono subordinati alla presentazione di una **dichiarazione/istanza**,
- apposizione del **visto di conformità** ed
- ad un'**autocertificazione** sulle **consistenze patrimoniali** del soggetto richiedente.

<b>SITUAZIONE POST DL 193/2016</b>	
<b>RIMBORSO FINO A € 30.000</b>	per i rimborsi annuali fino a € 30.000 è sufficiente la dichiarazione (il mod. TR in via preventiva per i periodi infrannuali)
<b>RIMBORSO OLTRE € 30.000</b>	Per i <b>rimborsi di importo superiore a € 30.000</b> è sufficiente il visto di conformità/sottoscrizione dall'organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. La garanzia sostituisce il visto di conformità.
<b>OBBLIGO DELLA GARANZIA</b>	Per i <b>rimborsi superiori a € 30.000</b> , sussiste l'obbligo della garanzia per i seguenti contribuenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- esercitano attività di impresa da meno di 2 anni, ad eccezione delle start up innovative;</li> <li>- presentano la dichiarazione o istanza senza il visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva);</li> <li>- richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività;</li> <li>- considerati più a rischio e cioè quelli che nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento/rettifica con significativi scostamenti tra accertato e dichiarato.</li> </ul>



**Nota:** l'art. 4 D.Lgs. 127/2015 (trasmissione opzionale delle fatture) ha disposto, **dal 2017**, che la prestazione di garanzia/visto di conformità non sono più previsti per specifiche categorie di soggetti Iva.

<b>DISPOSIZIONI NORMATIVE PREVISTE DALL'ART. 4 DEL D.LGS. 127/2015</b>	
<p><b>Con effetto dal 1/01/2017</b>, per specifiche categorie di soggetti passivi Iva di minori dimensioni, l'Agenzia realizza un <b>programma di assistenza</b> con cui sono messi a disposizione, in via telematica, gli elementi informativi necessari per le <b>liquidazioni periodiche e per la dichiarazione Iva</b> e <b>vengono meno</b> l'obbligo:</p> <p>a) di <b>registrazione</b> di cui agli art. 23 (fatture emesse) e 25 (acquisti) del DPR 633/72</p> <p>b) di <b>apposizione</b> del visto di conformità/sottoscrizione alternativa e la garanzia di cui all'art. 38-bis DPR 633/72</p> <p><b>Le disposizioni anzidette si applicano a condizione che i soggetti passivi Iva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuino la trasmissione telematica dei dati delle fatture e relative variazioni, anche mediante il SDI e</li> <li>• optino, in presenza di operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/1972, per la facoltà di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi</li> </ul>	
<b>D.M. 4/8/16</b>	<p><b>I soggetti ammessi al programma di assistenza dell'Agenzia sono:</b></p> <p>a) gli esercenti arti e professioni;</p> <p>b) le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/1973);</p> <p>c) limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai 2 successivi, le imprese che superano i limiti di ricavi di cui al citato art. 18 del DPR 600/1973</p>

**NEW** - la Legge Europea 2017 prevede:

- per le **ipotesi residue** in cui il soggetto che chiede il rimborso presenta profili di rischio e continua ad essere tenuto a prestare una garanzia a tutela delle somme erogate
- il **versamento di un forfait a titolo di ristoro delle spese** sostenute per il rilascio della garanzia, pari a **0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata** della garanzia
  - **esigibile** quando la **spettanza** del rimborso sia stata **accertata in maniera definitiva**.

<b>RIEPILOGO DELLE NOVITA'</b>
<p><b>Riconoscimento</b> di una somma a <b>ristoro forfetario dei costi</b> sostenuti dai soggetti passivi che prestano garanzia a favore dello Stato in relazione a richieste di rimborso dell'Iva.</p> <p><b>Il ristoro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spetta nella <b>misura dello 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia</b></li> <li>- spetta quando sia stato definitivamente <b>accertata la spettanza del rimborso</b>.</li> </ul> <p><b>La mancata emissione di un avviso di rettifica/accertamento comporta che questo si verifica alla scadenza del termine per l'emissione.</b></p>



**Decorrenza:** la disposizione si applica a partire dalle **richieste di rimborso** fatte con la **dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2017** e dalle **istanze di rimborso infrannuale** relative al primo trimestre dell'anno 2018.

### **RESTITUZIONE DELL'IVA NON DOVUTA (ART. 8)**

Il legislatore interviene sulla disciplina per la **presentazione della domanda di restituzione dell'Iva non dovuta**.

A tal fine, le norme in esame prevedono che essa sia presentata:

- nel **termine di 2 anni** dal versamento della medesima imposta o
- dal giorno in cui si è verificato il **presupposto per la restituzione**, a pena di decadenza.



Viene previsto il **superamento del termine** così fissato qualora sia applicata un'Iva non dovuta ad una cessione/prestazione che sia stata **accertata in via definitiva dall'Agenzia**.

**Pertanto, in tal caso:**

- **i 2 anni** per la presentazione della domanda di restituzione
- decorrono **dall'avvenuta restituzione** al cessionario/committente dell'Iva pagata a titolo di rivalsa.

Norma interna previgente: il fornitore ha **2 anni di tempo** per attivare la richiesta di rimborso nei confronti dell'Agenzia (art. 21 D.Lgs. 546/92) a fronte del **termine di prescrizione di 10 anni** a disposizione del cliente per l'azione di ripetizione nei confronti del fornitore (artt. 2033 e 2946 del C.C.).

Giurisprudenza UE: La **Corte Ue** (sentenza C-427/10 del 15/12/2011) ha ritenuto che:

- il **disallineamento dei termini di rimborso non sia, di per sé, incompatibile** con l'ordinamento della UE
- ma la tutela dei **principi di effettività e di neutralità** esige che sia **garantita la restituzione dell'Iva al fornitore se esposto all'azione di ripetizione del cliente**.

L'Agenzia: la Cassazione (sent n. 12666/2012, recepita dall'Agenzia), ha stabilito che:

- il diritto del fornitore al **rimborso dell'Iva** riguarda soltanto l'**Iva non dovuta** che il fornitore ha dovuto rimborsare al cliente **in seguito a un provvedimento coattivo** e
- di conseguenza, il superamento del termine di decadenza di 2 anni dal versamento dell'Iva non dovuta viene ammesso solo in presenza di un provvedimento coattivo.

Ne deriva che l'**Agenzia:**

- **nega il rimborso dell'Iva non dovuta**, se richiesta dopo 2 anni
- **se è stata rimborsata dal fornitore al suo cliente spontaneamente e non a seguito di una sentenza del giudice civile** che abbia accertato il diritto del cliente ad ottenere tale rimborso.

Ambito UE: la Commissione Ue ritiene che l'**obbligo di sottoporre al giudice civile la richiesta di restituzione dell'Iva non dovuta** a favore del cliente che ha subito la rivalsa è **sproporzionato**:

- in presenza della **consapevolezza dell'Agenzia** dell'indebita applicazione dell'imposta
- e dell'**inesistenza di un rischio fiscale** connesso al suo rimborso.

Pertanto, al verificarsi delle condizioni sopra esposte, l'**interpretazione fornita della Cassazione** non risulta conforme ai **principi di effettività e neutralità**.

**NEW** - la **Legge Europea 2017** introduce l'art. 30-ter nel Dpr 633/72, estendendo la possibilità di richiedere all'Erario la restituzione dell'Iva non dovuta **anche in caso di rimborso spontaneo** effettuato al cliente per l'Iva erroneamente applicata **entro due anni da tale rimborso spontaneo**.

CONTENUTO	DPR 633/1972, ART. 30-TER "RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA NON DOVUTA"
<b>Disposizione generale (co. 1)</b>	Il soggetto passivo può presentare la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di 2 anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
<b>Deroga alla norma generale (co. 2)</b>	Nel caso di <b>applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria</b> , la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di <b>due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa</b>
<b>Esclusione dalla restituzione (co. 3)</b>	La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale

<b>Esempio</b>	<b>ALiquota inferiore al dovuto</b>
	<p>Alfa Snc, impresa edile, ha emesso una fattura di €. 100.000 a Tizio applicando l'aliquota del 10% in luogo dell'aliquota corretta del 4% in presenza dei requisiti "prima casa".</p> <p>Tizio ha regolarmente pagato il totale fattura di €. 110.000 ed Alfa ha regolarmente versato l'Iva di €. 10.000. Tizio si avvede dell'errore commesso e richiede ad Alfa l'emissione di una nota di credito di sola Iva per €. 6.000, richiedendo rimborso di tale maggiore Iva.</p> <p>In relazione al rimborso di tale maggiore Iva rimborsata, l'impresa Alfa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in passato: doveva attendere un accertamento giudiziale della minore Iva applicabile; da tale data decorrenza nei due anni per la richiesta del rimborso</li> <li>- attualmente: potrà riversare a Tizio in via spontanea la maggiore Iva applicata di €. 6.000, richiedendo rimborso all'erario entro due anni da tale riversamento.</li> </ul>

**Nota:** nell'ambito dell'attività di impresa l'emissione della nota di variazione fa partecipare tale importo nella liquidazione periodica, senza, dunque, che si generi la necessità di richiedere il rimborso all'erario.

Tuttavia ciò torna ad essere rilevante nel caso in cui

- sia cessata l'attività di impresa (nell'esempio la richiesta del rimborso da parte di Tizio potrebbe avvenire una volta che Alfa abbia cessato l'attività)
- intervenga oltre i termini previsti dal DL 50/2017 per esercitare la detrazione.

Inoltre, torna applicabile anche tra soggetti passivi Iva, nel caso in cui l'Agenzia abbia recuperato in capo al cliente la maggiore Iva detratta.

Nell'esempio precedente si ponga che Tizio sia un'impresa immobiliare di rivendita, che ha ordinariamente detratto l'Iva 10% addebitata; in seguito a controllo l'Agenzia ha reso indetraibile €. 6.000 di Iva, regolarmente versata dall'impresa). Anche in questo caso Alfa avrà emesso nota di credito richiedendo il rimborso di €. 6.000 all'impresa Tizio e questa potrà:

- in alternativa alla detrazione di tale riversamento (purché nei nuovi limiti di detrazione di cui al DL 50/2017)
- chiederne il rimborso all'erario entro 2 anni dal momento in cui ha versato.

### CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE (ART. 9)

L'art. 9 c. 1 della **Legge Europea 2017** modifica la disciplina della **non imponibilità Iva delle cessioni per finalità umanitarie**.

In particolare, nell'art. 8 c. 1 DPR 633/1972, viene introdotta la **nuova lettera b-bis)** che:

- riconduce nell'ambito delle **cessioni all'esportazioni non imponibili ai fini Iva**
- le **cessioni di beni e relative prestazioni accessorie** effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti **nell'elenco di cui all'art. 26, co. 3, della L. 125/2014**.



**Nota:** la disposizione in esame **attua** quanto previsto dall'**art. 146, par. 1, lett. c) Dir. 2006/112/CE**, che consente di esentare dall'Iva le cessioni di beni ad **organismi riconosciuti** che li esportano fuori dall'UE nell'ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative condotte al di fuori del territorio UE

#### **SOGGETTI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO ISCRITTI NELL'ELENCO**

Organizzazioni non governative (ONG) specializzate nella cooperazione allo sviluppo e nell'aiuto umanitario
ONLUS statutariamente finalizzate alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale
Organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione allo sviluppo
Organizzazioni e associazioni delle comunità di immigrati che mantengano con le comunità dei Paesi di origine rapporti di cooperazione e sostegno allo sviluppo o che collaborino con soggetti provvisti dei requisiti e attivi nei Paesi coinvolti
Imprese cooperative e sociali, organizzazioni sindacali di lavoratori e imprenditori, fondazioni, ODV, e associazioni di promozione sociale, qualora i loro statuti prevedano la cooperazione allo sviluppo tra i fini istituzionali
Organizzazioni con sede legale in Italia che godono da almeno 4 anni dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)

La modifica normativa consente l'applicazione **della non imponibilità Iva**

- ➔ **alle spedizioni o trasporti al di fuori dell'UE** (le cui modalità di cessione/spedizione sono rinviate ad apposito D.M.)
- ➔ effettuate dal cessionario **entro 180 giorni dalla consegna** (in luogo dei 90 giorni previsti in tutti gli altri casi dall'art. 8 c. 1 lett. b) Dpr 633/72)

L'esportazione dovrà comunque risultare da **vidimazione apposta dall'Ufficio doganale o dall'Ufficio postale su un esemplare della fattura**.

**Sanzioni:** il co. 2 dell'art. 9 Legge Europea 2017 interviene sull'**art. 7 del D.Lgs. 471/1997** che:

- fissa la **sanzione amministrativa** dal 50% al 100% del tributo nei confronti di chi **effettua, senza addebito di Iva**, le cessioni all'esportazione, ai sensi del suddetto art. 8, co. 1, lett. b), del DPR 633/1972 (v anche RM 98/2014 e Corte UE sent. Causa C-563/12 del 19/12/2013)
- qualora il **trasporto/spedizione** fuori dall'Ue **non avvenga nel termine di 90 giorni**. La sanzione non si applica se, **nei 30 giorni successivi**, venga eseguito il versamento dell'Iva, previa regolarizzazione della fattura.

Tale regime sanzionatorio viene esteso, allo spirare dei 180 gg, anche alle cessioni all'esportazione in esame, applicabile qualora i beni non venissero effettivamente esportati.

**Abrogazioni:** per esigenze di coordinamento normativo il **co. 3 dell'art. 9 della Legge Europea 2017 abroga il co. 5 dell'art. 26 L. 125/2014**, che reca la disciplina attualmente vigente sulla non imponibilità ai fini dell'IVA delle cessioni in oggetto.



**Nota:** quest'ultima disposizione assimilava le cessioni di beni a favore di amministrazione e soggetti della cooperazione alle operazioni non imponibili ex art. 8-bis Dpr 633/72 (operazioni assimilate alle cessioni all'esportazioni)

Si noti infine che non è modificata l'esenzione Iva di cui all'art. 10 n. 13) Dpr 633/72.

#### **AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE NAVI (ART. 10)**

L'**art. 10** estende il **regime fiscale** agevolato per le **navi** iscritte al **Registro Internazionale Italiano (RII)** anche a favore dei soggetti residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi, adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi dell'UE/SEE.



Le misure agevolative oggetto di estensione sono le seguenti:

<b>NORMATIVA</b>	<b>AGEVOLAZIONI FISCALI</b>
<b>D.L. 457/1997, art. 4, co. 1</b>	<b>Credito d'imposta</b> in misura pari all'Irpef dovuta sulle <b>retribuzioni</b> corrisposte al <b>personale</b> di bordo <b>imbarcato</b> , da valere ai fini del versamento delle ritenute su tali redditi.
<b>D.L. 457/1997, art. 4, co. 2</b>	<b>Concorrenza</b> nella misura del <b>20% del reddito</b> prodotto con navi iscritte nel Registro Internazionale a formare il <b>reddito</b> complessivo assoggettabile <b>all'IRPEF/IRES</b> .
<b>D.Lgs. 446/1997, art. 12, co. 3</b>	Esclusione dalla base imponibile <b>IRAP</b> del valore della produzione realizzato mediante l'utilizzo di <b>navi iscritte al Registro Internazionale</b> .
<b>TUIR art. 155 c. 1</b>	Regime forfetario, opzionale, di determinazione del reddito armatoriale ( <b>c.d. tonnage tax</b> ).

<b>ART. 10</b>	<b>CONTENUTO DELLA LEGGE EUROPEA 2017</b>
<b>co. 1</b>	<b>L'estensione decorre</b> dal periodo d'imposta nel quale entra in vigore il D.M. attuativo
<b>co. 2</b>	<p><b>Occorre il rispetto delle seguenti disposizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le norme che pongono i limiti al cabotaggio per le navi iscritte al Registro Internazionale, fatto salvo le eccezioni per le navi da carico di stazza superiore a 650 t (<b>D.L. 457/1997, art. 1, co. 5</b>);</li> <li>- le condizioni economiche, normative, previdenziali ed assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati Ue (<b>D.L. 457/1997, art. 3</b>);</li> <li>- la composizione e forza minima dell'equipaggio (<b>art. 317 del Codice della navigazione</b>);</li> <li>- i poteri del comandante del porto sulla formazione degli equipaggi (<b>art. 426 del DPR 328/1952</b>).</li> </ul>
<b>co. 3</b>	Disposizioni attuative da <b>emanare entro 90 giorni</b> dall'entrata in vigore della Legge Europea

### **PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI (ART. 20)**

Per proseguire la politica di **sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili**, la norma in esame apporta **modifiche all'art. 24 del D.Lgs. 28/2011**.

La **disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020** (Com. Commissione 2014/C 200/01) illustra le **condizioni** alle quali gli **aiuti di Stato a favore dell'energia e dell'ambiente** possono essere **compatibili con il mercato interno**, applicando i seguenti principi:

- contributo al raggiungimento di un **obiettivo ben definito di interesse comune**
- **necessità dell'intervento statale** per un miglioramento non offerto dal mercato
- **adeguatezza della misura d'aiuto** per conseguire l'obiettivo di interesse comune
- **effetto di incentivazione**, inteso come capacità di modificare il comportamento delle imprese interessate ad intraprendere un'attività supplementare che in assenza dell'aiuto non svolgerebbero o che lo farebbero in misura ridotta o diversa
- **proporzionalità dell'aiuto** per stimolare investimenti o attività supplementari
- **prevenzione degli effetti negativi sulla concorrenza** e sugli scambi tra Stati Ue
- trasparenza dell'aiuto.

<b>ART. 20</b>	<b>CONTENUTO DELLA LEGGE EUROPEA 2017 (Modifiche apportate all'art. 24 del D.Lgs. 28/2011)</b>
<b>co. 1, lett. a)</b>	<p>L'incentivo riguarderà la <b>produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale</b> fino a un valore che sarà stabilito con appositi D.M.</p> <p>In particolare, l'<b>incentivo</b>, già diversificato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, <b>reca requisiti di potenza fissati per legge</b>: non più l'unica soglia minima di 5 MW elettrici, bensì un "tetto" differenziato tra gli impianti eolici (non superiore a 5 MW elettrici) e gli impianti alimentati da altre fonti rinnovabili impianti eolici (non superiore a 1 MW elettrico). Inoltre risulterebbe soppresso il diritto all'incentivo in favore di impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero.</p>

	Viene stabilito che la <b>diversificazione dell'incentivo per fonti e per scaglioni di potenza</b> sarà finalizzata alla sola riduzione dei costi al posto della commisurazione dell'incentivo stesso ai costi specifici degli impianti. Inoltre, l'incentivo <b>riconosciuto</b> è quello applicabile alla <b>data di entrata dell'impianto in esercizio</b> .
<b>co. 1, lett. b)</b>	La novità riguarda le <b>procedure d'asta al ribasso</b> per impianti di potenza nominale superiore ai valori minimi stabiliti per l'accesso agli incentivi di cui sopra, <b>gestite tramite il GSE</b> . Le <b>procedure</b> , finora relative ad un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia d'impianto, per effetto della novità normativa invece riguarderanno i contingenti di potenza anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di intervento.

### ULTERIORI DISPOSIZIONI

#### **CONSERVAZIONE DEI DATI DEL TRAFFICO TELEFONICO/TELEMATICO (ART. 24)**

La disposizione (nel modificare l'art. 4-bis DL 7/2015) fissa in **6 anni** il termine di **conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico**, nonché dei dati relativi alle chiamate senza risposta, al fine di garantire strumenti di indagine efficaci di **contrasto al terrorismo anche internazionale**. Nello specifico, la disposizione:

- in attuazione dell'art. 2033 della **direttiva 2017/541/UE** per le finalità di accertamento e repressione dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e dei gravi reati di cui all'articolo 407 (termini di durata massima delle indagini preliminari), co. 2, lett. a), c.p.p.,
- **estende a 72 mesi il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico** e di quello per le **chiamate senza risposta** di cui all'art. 4-bis del D.L. 7/2015.

#### **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ART. 28)**

L'**art. 28 della Legge Europea 2017** modifica l'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 al fine di prevedere che il **titolare del trattamento dei dati, anche sensibili**, possa avvalersi, quale responsabile del trattamento, di **soggetti pubblici e privati**, fermo restando che tali soggetti debbano fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento (compreso il profilo relativo alla sicurezza).

Inoltre, per tale avvalimento di soggetti pubblici e privati da parte del titolare, quest'ultimo sia tenuto a **stipulare con loro atti giuridici in forma scritta**, adottati in conformità a schemi-tipo predisposti dal Garante della privacy, il cui **contenuto**, vincolante per il responsabile del trattamento e oggetto di vigilanza periodica, **deve indicare**:

- la **finalità** perseguita;
- la **tipologia dei dati** oggetto del trattamento;
- la **durata** e le **modalità** del trattamento;
- gli **obblighi** e i **diritti** del **responsabile** del trattamento.

Un'altra **novità** attiene al **riutilizzo dei dati** anche sensibili, con esclusione di quelli genetici, già acquisiti e trattati in maniera legittima per altre finalità, previa autorizzazione del Garante e senza il preventivo consenso degli interessati, per finalità di ricerca scientifica o per scopi statistici. La condizione per il riutilizzo è **l'adozione di misure idonee alla tutela degli interessati**.

Infine, la Legge europea 2017 interviene in materia di:

- ⇒ **diritti d'autore** (art. 2)
- ⇒ **comunicazioni elettroniche** (sanzione applicabile gestori telefonici per il cd. "roaming" UE).